

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1323

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro
(AMATO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1988

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987

ONOREVOLI SENATORI - Il presente disegno di legge concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e Paesi terzi, in rapporto all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità.

In particolare con il Protocollo in oggetto il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano Parti contraenti dell'Accordo di associazione tra la CEE e la Turchia del 23 novembre 1970, ratificato dall'Italia con la legge 18 dicembre 1972 n. 864.

Tale Accordo prevedeva la soppressione graduale, secondo un calendario da concordarsi tra le Parti, dei dazi e delle misure di

effetto equivalente, nonchè delle restrizioni quantitative per i prodotti di competenza della CECA, provenienti dagli Stati membri della stessa e dalla Turchia. Esso stabiliva, altresì, che quest'ultimo Paese non avrebbe potuto fruire di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della CECA si accordano reciprocamente.

Per quanto sopra esposto, non si rende necessario accludere la relazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria) in quanto l'attuazione del Protocollo di cui al presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato il 23 luglio 1987 a Bruxelles.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E
LA TURCHIA
RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IN SEGUITO ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

capi di Stato delle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, qui di seguito denominate "Stati membri",

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

capi di Stato delle parti aderenti alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, qui di seguito denominate "nuovi Stati membri",

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA,

dall'altra,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SONO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti, resi necessari in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'accordo tra gli Stati membri e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, modificato dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia firmato ad Ankara il 30 giugno 1973, qui di seguito denominato "accordo", e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL
NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA :

Pulat TACAR,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

Delegato Permanente presso la Comunità economica
europea,

Capo della Missione della Repubblica di Turchia ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e
debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti
dell'accordo.

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, redatti in lingua spagnola e portoghese e allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

ARTICOLO 3

All'articolo 5 dell'accordo i termini "del Regno di Spagna" sono inseriti prima dei termini "della Repubblica francese" ed i termini "della Repubblica portoghese" sono inseriti prima dei termini "del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

ARTICOLO 4

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo verrà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice copia, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecento-ottantasette.